

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPAGNOLLI, AJROLDI e MAGLIANO Terenzio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1963

Modifiche all'articolo 329 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, concernente la costituzione della Commissione centrale per la finanza locale

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, « Assetto della finanza delle Province e dei Comuni » (convertito in legge 27 marzo 1952, n. 349), all'articolo 17 recita esattamente:

« La lettera *d*) dell'articolo 329 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 212, è sostituita dalla seguente:

d) 2 rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e 2 rappresentanti delle Amministrazioni comunali, designati dal Ministro dell'interno ».

« Nello stesso articolo 329, come sopra sostituito, è inserita, dopo la lettera *e*), la seguente lettera:

f) 1 rappresentante della Confederazione italiana degli agricoltori, 1 della Confederazione generale italiana del commercio e 1 della Confederazione generale dell'industria italiana ».

Detto articolo ha evidentemente inteso — nel quadro del nuovo assetto democratico — inserire opportunamente, anche nella Commissione centrale per la finanza locale, i rappresentanti degli Enti locali e delle

Confederazioni rappresentative dei tre maggiori settori economici (agricoltura, commercio, industria).

Tale innovazione fu senz'altro opportuna, tenuto conto dei vasti poteri di revisione e controllo sui bilanci dei Comuni e delle Province che la Commissione in questione ha: ma è evidente anche l'opportunità che di essa venga chiamato a far parte per legge anche un rappresentante della Confederazione della municipalizzazione, organizzazione unitaria che — dal marzo 1947 (epoca della sua costituzione) — rappresenta di fatto la totalità delle aziende municipalizzate.

È noto il complesso notevole costituito — nel quadro dell'economia e della finanza degli Enti locali — dalle aziende municipalizzate, coi loro 600 miliardi d'impianti.

L'omissione di un rappresentante di tale settore — direttamente interessato all'attività della Commissione centrale per la finanza locale — fu a suo tempo del tutto comprensibile, tenuto conto del fatto che la Confederazione era costituita da poco e quindi non era ancora in grado di assicurare un'attiva sua presenza, nelle varie istanze alle quali la municipalizzazione è interessata; ma sarebbe del tutto ingiustificato non porvi ora rimedio. È a tale fine specifico che viene presentato il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La lettera *f*) dell'articolo 329 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 — modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 212 — inseritavi per il disposto dell'articolo 17, ultimo comma, del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, è modificata come segue:

« *f*) un rappresentante della Confederazione italiana degli agricoltori, uno della Confederazione generale italiana del commercio, uno della Confederazione generale dell'industria italiana ed uno della Confederazione della municipalizzazione ».

Art. 2.

La modificazione di cui all'articolo 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.